

IL DANNO DA MORA NELLE OBBLIGAZIONI  
IN MONETA STRANIERA NELLA ATTUALE DISCIPLINA  
DI LIBERALIZZAZIONE VALUTARIA(\*)

1. - In alcuni scritti precedenti<sup>(1)</sup> abbiamo affermato che nelle obbligazioni in moneta straniera «corso valore» il debitore poteva prestare moneta avente corso legale al corso di cambio alla scadenza, salvo essere chiamato dal proprio creditore a risarcirgli il danno da mora, consistente nel differenziale di cambio (tra scadenza e pagamento) ove questo dimostri che avrebbe cambiato la moneta italiana, se ricevuta tempestivamente in una moneta straniera in rialzo. Ciò era soprattutto il caso di un creditore estero-residente.

Abbiamo invece escluso il riferimento automatico al corso di cambio al pagamento, come sostenuto dalla opinione dominante, sia perché ciò non è autorizzato dal tenore letterale e razionale dell'art. 1278 c.c., sia perché non era ipotizzabile, a sensi della legge 6 giugno 1956, n. 476, che un creditore residente potesse continuare a detenere moneta straniera, ove pur l'avesse ricevuta, in quanto tenuto a cederla all'Ufficio italiano dei cambi entro pochissimi giorni, in dipendenza del monopolio statale delle divise straniere. A questo punto devesi anzi aggiungere che il nostro paese con legge 30 aprile 1976 n. 159, e successive modifiche, ebbe addirittura a sanzionare penalmente la detenzione di moneta straniera da parte del residente.

Tale ordinamento è durato sino alla legge 26 settembre 1986, n. 599, ed ai successivi D.P.R. 29 agosto 1987, n. 454 e 31 marzo 1988 n. 148.

In questo arco temporale la normativa di cui agli artt. 1278 e 1279 c.c. aveva un rilievo pratico perciò solo nei rapporti tra debitori residenti e creditori estero-residenti.

---

(\*) Da «Rivista di Diritto Civile», 1992, II, p. 861 e ss.

(<sup>1</sup>) G. VALCAVI, *Il corso di cambio ed il danno da mora nelle obbligazioni in moneta straniera*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, II, pp. 251 ss.; *Id.*, *Le obbligazioni in divisa straniera, il corso di cambio ed il maggior danno da mora*, in *Foro it.*, 1989, I, pp. 1210 ss.; *Id.*, *In materia di liquidazione del danno di uno straniero*, in *Foro it.*, 1989, I, p. 1619; *Id.*, *Se il credito di un lavoratore estero-residente debba essere rivalutato ex art. 429 c.p.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, II, p. 504 ss.

I medesimi rapporti che nel periodo fossero stati instaurati lato sensu tra residenti e non residenti, senza la prescritta autorizzazione ministeriale, erano ritenuti assolutamente nulli, perché affetti da vizio genetico insanabile (Cass. civ. Sez. Un. 1 marzo 1984, n. 3357 in Riv. dir. val., 1985, II, p. 502 e altre decisioni conformi)<sup>(2)</sup>.

2. - In questi ultimi anni la nostra legislazione è tuttavia radicalmente mutata.

Il D.M. 27 aprile 1990, entrato in vigore il 14 maggio 1990, ha adottato lo opposto partito della liberalizzazione valutaria, ispirato al principio che «è consentito ciò che non è vietato», in relazione alle prospettive di integrazione europea.

In particolare la nuova normativa ha abrogato il monopolio dei cambi e consente ai nostri residenti, di detenere sia in Italia, sia all'estero valute e valori mobiliari esteri e di compiere tra loro atti dispositivi di valute straniere.

C'è ora da chiedersi se, alla luce della nuova disciplina, dobbiamo mutare ed in qual misura le conclusioni precedentemente formulate ed adottare eventualmente il corso di cambio al pagamento, come sostenuto dalla opinione corrente.

È mio fermo convincimento che non vi è alcuna plausibile ragione per modificarle.

Anzitutto l'art. 1278 c.c. non può reputarsi in alcun modo abrogato o modificato: esso è in linea con norme analoghe di ordinamenti stranieri<sup>(3)</sup>.

Il debitore continua perciò ad avere la *facultas solutionis* di estinguere il proprio debito espresso in moneta straniera, con il pagamento del controvalore in moneta a corso legale, secondo la ragione di cambio in essere alla scadenza del debito.

Ovviamente il creditore ha diritto di vedersi risarcito il danno da mora, mediante la prestazione degli interessi e dell'eventuale differenziale di cambio.

Nel nuovo regime di libertà valutaria, resta a vedersi se non solo il creditore estero-residente, ma anche quello residente all'interno del nostro paese, possa pretendere un indennizzo, commisurato alla più alta ragione di cambio della moneta straniera al momento del pagamento, ove egli adduca che avrebbe investito il proprio credito in tale moneta.

---

<sup>(2)</sup> Così Cass. civ. 7 maggio 1984, n. 6537; Cass. civ. 2 giugno 1984, in *Foro it.* 1984, I, p. 2174; Cass. civ. 21 luglio 1981, n. 4796, in *Giust. civ.*, 1982, p. 995.

<sup>(3)</sup> Così tra gli altri ordinamenti liberistici quali quello svizzero e quello statunitense, prescrivono che nelle cause i valori siano espressi nella propria moneta legale.

Una tale evenienza di danno, non appare tuttavia risarcibile perché tratterebbesi di un'ipotesi formulata col solo senno del poi, cioè, dopo che sono conosciuti i corsi dei cambi e quindi in modo quanto mai arbitrario e senza rischio alcuno<sup>(4)</sup>.

Devesi qui tener fermo quel che comunemente si intende per danno risarcibile e cioè il *quod interest*, secondo il *quod plerumque accidit*.

Esso va individuato nella differenza tra la situazione patrimoniale in cui il danneggiato si sarebbe trovato secondo il normale corso degli eventi, se non avesse subito il torto, e quella invece in cui si trova, per effetto del torto medesimo<sup>(5)</sup>.

3. - Il danno di cui si è detto, deve essere in definitiva, ipotizzato secondo criteri di normalità sociale e non da un'angolatura tipicamente individualistica.

Appare perciò fin troppo evidente, secondo i predetti criteri di normalità sociale che altro è il danno da mora di un creditore residente nel nostro paese e che andrà individuato, in linea di massima nel normale lucro cessante di un impiego della nostra moneta ed altro è quello di un creditore che risiede ad es., nel paese dove la moneta straniera ha corso legale. In questo caso, dovrà supporre che codesto creditore avrebbe normalmente cambiato la moneta italiana, ove ricevuta *in facultate* dal debitore, nella predetta moneta straniera, così che il danno da mora va individuato nel differenziale di cambio tra le due monete e nel lucro cessante dovuto.

Codeste conclusioni corrispondono, in linea di massima, anche al danno «non altrimenti evitabile» dal creditore *ex art. 1227, 2° comma, c.c.*, così come il di lui comportamento è quello di gran lunga prevedibile, *ex art. 1225 c.c.*

Abbiamo sopra accennato al fatto che, laddove il debitore si avvalga della *facultas solutionis ex art. 1278 c.c.*, il danno da mora di un creditore residente nel nostro paese, va individuato nel normale lucro cessante della nostra moneta.

Nell'attuale contesto di liberalizzazione valutaria, dovrà tuttavia porsi la dovuta attenzione nella individuazione dei criteri di normalità sociale, anche ai comportamenti economici dei nostri risparmiatori e di chi più in

---

(4) In questo senso, G. VALCAVI, *Il corso di cambio ed il danno da mora, cit.*, pp. 261 ss.; ID., *Il tempo di riferimento nella stima del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, II, p. 51.

(5) Trattasi della nota *Differenztheorie*. Per raggugli: v. G. VALCAVI, *Il tempo di riferimento, cit.*, p. 48, nota 93.

genere gestisce il risparmio, per l'affacciarsi della propensione a diversificare, per ragioni di prudenza, gli impieghi, in lire ed in valuta.

Ciò incontrerà tuttavia e pur sempre il limite della evitabilità del danno *ex art. 1227, 2° comma, c.c.* a carico del creditore. In ogni caso il giudice potrà ricorrere anche alla liquidazione *ex art. 1226 c.c.*

Quanto abbiamo sin qui detto, concerne il danno da mora da risarcirsi ad un creditore residente da un debitore di moneta straniera in rialzo, e che si sia avvalso della *facultas solutionis, ex art. 1278 c.c.*

Altro è il caso in cui la moneta straniera sia in ribasso rispetto alla lira (nelle more tra scadenza e pagamento) ed il debitore presti la moneta straniera convenuta.

Il creditore residente avrà quivi diritto di ottenere il differenziale di cambio in via di risarcimento del maggior danno da mora *ex art. 1224, 2° comma, c.c.*, oltre al normale lucro cessante.

Corrisponde infatti a criteri di normalità sociale che il creditore residente avrebbe cambiato in lire, la moneta straniera se gli fosse stata prestata tempestivamente.

4. - In precedenza abbiamo individuato il danno da mora risarcibile nell'eventuale differenziale della moneta prestata in ritardo, rispetto a quella nella quale il creditore avrebbe cambiato, se avesse ricevuto tempestivamente quanto dovutogli.

Non si è individuato un tale danno nel c.d. danno inflazionistico o nel differenziale tra i tassi inflazionistici della nostra moneta e di quella straniera.

Abbiamo altrove scritto che la evoluzione dei rapporti di cambio tiene conto, in una certa misura, di molti fattori e tra questi anche delle attese inflazionistiche e dei normali rendimenti delle monete considerate.

È tuttavia erroneo considerare il rapporto di cambio, come determinato dal rapporto tra i tassi inflazionistici delle predette monete e come il loro risultato.

Altro è il differenziale di cambio tra le monete (che rileva) ed altro è il loro differenziale inflazionistico (che non rileva). Un esempio eclatante, a questo riguardo, è costituito da quanto è accaduto nel 1992.

In questo anno abbiamo assistito ad una decelerazione del tasso inflazionistico della lira che è sceso dal 6,1% al 3 gennaio 1992, al 5,4%, quale tasso medio annuo, al 4,8% alla fine dicembre 1992, mentre contemporaneamente la nostra moneta si è svalutata notevolmente sul mercato dei cambi (del 24% contro marco e franco francese, del 19% contro Ecu, del 32% contro dollaro).

Sempre per dare una dimostrazione delle discordanze tra rapporto di

OBBLIGAZIONI IN MONETA STRANIERA (ART. 1278, 1279 C.C.)

cambio e rapporto tra tassi inflazionistici delle varie monete, offriamo qui il presente quadro, del 1992:

Moneta	Tasso inflaz.co medio - 1992	Plus. inflazione lire/moneta estera	Svalutaz.ne cambio lira/moneta estera
Lira	5,4%		
Dollaro	3%	+ 2,4%	— 32%
Marco Tedesco	4%	+ 1,4%	— 24%
Franco Franc.	2,8%	+ 2,6%	— 24%
Sterlina	6%	— 0,6%	— 8%

Abbiamo detto, in precedenza, che il rapporto tra gli interessi nominali delle varie monete, influenza il rapporto di cambio e tuttavia è assolutamente erroneo considerare quest'ultimo come la risultante della evoluzione del differenziale dei predetti interessi nominali.

Nel corso del 1992 la dimostrazione delle discordanze tra differenziale di cambio e differenziale dei rendimenti tra la nostra ed alcune principali monete, è offerta dal quadro seguente:

Moneta	Tasso interesse	Maggiori interessi lira/moneta estera	Svalutaz.ne cambio lire/moneta estera
Lira	12%		
Dollaro	6%	+ 6%	— 32%
Marco Tedesco	8%	+ 4%	— 24%
Franco Franc.	8%	+ 4%	— 24%
Sterlina	8%	— 4%	— 8%

Le considerazioni che precedono dimostrano che il rapporto di cambio è determinato da molteplici fattori ed in ispecie dalle c.d. aspettative razionali.

Nel 1992 il cambio della lira è stato influenzato negativamente dalle sfavorevoli prospettive politiche ed in particolare dalle incertezze sulla stabilità del governo, oltre che dalla dimensione del debito pubblico.

5. - Il danno da mora nelle obbligazioni in moneta straniera tende perciò ad identificarsi esclusivamente nel rapporto tra i corsi di cambio delle monete considerate.

Il risarcimento in linea di massima va commisurato al differenziale di cambio della lira rispetto alla moneta straniera.

Ovviamente si dovrà tener conto anche del lucro cessante della moneta alla quale si fa riferimento, nella determinazione del danno da mora.

Le precedenti osservazioni effettuate a proposito del tasso di inflazione delle varie monete e della irrilevanza del loro differenziale rispetto a quello di cambio, conduce ad ulteriormente negare rilievo alla c.d. teoria del credito di valore, nell'applicazione che ne fosse fatta al risarcimento del danno subito dall'estero-residente<sup>(6)</sup>.

Abbiamo qui a ripetere che l'obbligazione risarcitoria, dopo il superamento della desueta regola in *illiquidis non fit mora*, va considerata per quello che è, e cioè per una comune obbligazione pecuniaria.

Il risarcimento del danno per il ritardo con cui è prestato l'indennizzo, va effettuato nel rispetto delle regole proprie delle obbligazioni pecuniarie ed in ultima analisi dell'art. 1224, 2° comma, c.c.

---

<sup>(6)</sup> G. VALCAVI, *In materia di liquidazione del danno di uno straniero*, in *Foro it.*, 1989, I, p. 1620. Invece per la rivalutazione del risarcimento del danno di uno straniero: CAMPEIS-DE PAULI, *La responsabilità civile dello straniero*, Milano, 1982, pp. 421 ss.